

N. 25/21 SENT.
N. 23/21 FALL.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Antonella DRAGOTTO	Presidente
Dott.ssa Roberta BRERA	Giudice rel.
Dott. Corrado CROCI	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

...omissis...

DICHIARA

il fallimento della **ASSOCIAZIONE BLACK & WHITE**, con sede in 15121
Alessandria (AL), via Dante 12/14, (P.I. 02271490068);

NOMINA

Giudice Delegato la Dott.ssa **ROBERTA BRERA**;

NOMINA

Curatore il dott. **PIERO CANEVELLI**, con studio in 20122 Milano (MI), Via Freguglia
n. 2;

ORDINA

al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti,
alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni
esistenti nei locali di pertinenza della fallita, anche senza la presenza del cancelliere e
dello stimatore, (depositandone il verbale nei successivi dieci giorni), e di procedere
quindi all'inventario dei beni, secondo le disposizioni degli artt. 87, 87 bis ed 88 L. fall.;

STABILISCE

che il giorno **9 novembre 2021 ore 12.15** nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato
abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo.

ORDINA

al fallito il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e
fiscali obbligatorie, e dell'elenco dei creditori.

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra
fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica
certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con
spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette
equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio
per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore,

né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

DISPONE

La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2021.

IL PRESIDENTE: f.to Dott.ssa Antonella DRAGOTTO

IL GIUDICE REL.: f.to Dott.ssa Roberta BRERA

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO: f.to Dott. Antonello TRULLU

SENTENZA PUBBLICATA IL 15.6.2021

Alessandria, 15.6.2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. Antonello TRULLU)